

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'allegato schema di decreto del Presidente della Repubblica - predisposto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 - si rende necessario a seguito del trasferimento in capo al Ministero delle Infrastrutture delle funzioni e relative risorse finanziarie, strumentali e di personale, già attribuite al Ministero dei Trasporti (v. D.L. 16 maggio 2008, n. 85, articolo 1, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121).

In particolare, giova evidenziare in questa sede, che l'esaminando schema di provvedimento è stato adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 16, del D.L. n. 85/2008, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, in quanto risponde al monito imposto dal legislatore di assicurare la ridefinizione degli assetti organizzativi e del numero massimo delle strutture di primo livello, in modo da assicurare, fermi restando i conseguenti processi di riallocazione e mobilità del personale, che al termine del processo di riorganizzazione sia ridotta almeno del 20%, per le strutture neo istituite per effetto del procedimento in parola, la somma dei limiti delle spese strumentali e di funzionamento previsti, rispettivamente, per i ministeri di origine ed il Ministero di destinazione.

Nelle more della materiale stesura dell'unito provvedimento ed in ragione dell'avvenuta intercorsa emanazione del D.L. n. 112/2008 si è, contestualmente, provveduto ad adeguare il sopra descritto processo di riorganizzazione imposto per effetto dell'articolo 1, comma 16, del D.L. n. 85/2008 alla luce delle misure di contenimento della finanza pubblica e di razionalizzazione degli assetti organizzativi esistenti, nonché dei principi all'uopo affermati in seno al D.L. n. 112/2008, ferme restando le modalità e le procedure attraverso cui attuare la riorganizzazione *de qua* le quali sono state definite in conformità a quanto disposto dallo stesso D.L. n. 85/2008.

**In particolare si evidenzia, ad ogni buon conto, che non è stata posta in essere la procedura prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 404, lett. c), della legge 296/2006 in quanto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti risulta essere strutturato, con esplicito riguardo alle strutture periferiche, su basi pluriregionali, che già assicurano la piena funzionalità, in termini di efficacia ed efficienza, dell'esercizio delle competenze loro affidate.**

Per effetto del trasferimento da ultimo cennato è stata reso in buona parte obsoleto l'attuale regolamento governativo di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture, nonostante il breve lasso di tempo intercorso dalla data della sua emanazione (D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254).



Il citato decreto legge n. 85 del 2008, nel riconoscere l'esigenza di una sollecita riorganizzazione del Ministero in relazione all'accorpamento delle funzioni (articolo 1, comma 20), ha previsto alcuni adempimenti preliminari all'adozione del relativo regolamento governativo, tra i quali, in particolare, l'adozione del D.P.C.M. concernente la ricognizione delle strutture trasferite (articolo 1, comma 8), i criteri e le modalità di individuazione delle risorse umane relative alle nuove funzioni (articolo 1, comma 18) nonché la definizione provvisoria degli Uffici del Ministero (articolo 1, comma 20).

Si è, perciò, preferito promuovere con la dovuta tempestività, peraltro imposta dalla *ratio legis* dello stesso decreto legge, l'adozione del regolamento definitivo – cui provvede l'allegato schema di decreto del Presidente della Repubblica – al fine di corrispondere, nel termine più ravvicinato possibile, alle nuove esigenze che l'Ordinamento ha commissionato al Ministero.

Descrittivamente, per quanto attiene all'analisi dello schema di provvedimento in esame, si osserva che l'**articolo 1** provvede a tracciare le linee essenziali in ordine alle quali sono sviluppate le competenze e l'organizzazione del neo istituito Dicastero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nel definire il nuovo schema organizzativo del Ministero, l'**articolo 2**, provvede, in primo luogo, ad adottare strutture di livello dipartimentale, anche per la sistemazione organica dei compiti trasferiti.

Lo stesso articolo 2 delinea l'architettura organizzativa del neo istituito Dicastero, che consta in due dipartimenti, individuati per omogeneità di funzioni, raggruppando per aree omogenee i compiti e le attività di competenza dei preesistenti due Ministeri, eliminando in tal modo duplicazioni e disorganicità.

Il nuovo assetto, quindi, è informato a criteri di massima funzionalità nell'intento di consentire il coordinato ed integrato esercizio di tutte le funzioni.

In ossequio, peraltro, ai citati criteri di omogeneità e funzionalità, le strutture esistenti nel soppresso Ministero dei Trasporti sono confluite nei nuovi Dipartimenti.

Il procedimento di razionalizzazione cui è stato sottoposto il Ministero ha reso possibile una notevole riduzione delle posizioni dirigenziali generali che sono passate da 53 a 47, provvedendo, altresì, a ridurre della metà il numero dei Dipartimenti in cui si articolava la precedente organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, disposta con D.P.R. 2 luglio 2004, n. 184.

Del pari, sono state ridotte le funzioni dirigenziali di seconda fascia, che sono passate da 310 a 279, mentre in applicazione dell'articolo 74, comma 1, lett. c) del D.L. 25 giugno n. 112 si è provveduto ad operare la prescritta riduzione di spesa in ragione della quale è configurabile un



risparmio di spesa a regime pari a € 37.471.261,68 su una spesa teorica attuale prevista, a Dicasteri accorpati, pari a € 374.596.805,42.

Sono inoltre previsti, nel quadro della dotazione organica di cui alla Tabella A, allegata all'esaminando schema provvedimentale, cinque incarichi di livello dirigenziale generale con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, da utilizzarsi per funzioni istituzionali ovvero nell'ambito degli Uffici di diretta collaborazione secondo le indicazioni del Ministro all'atto del conferimento dell'incarico.

**L'articolo 3** regola i compiti attribuiti ai Dipartimenti in cui si articola il Ministero.

In particolare è stato disposto che il Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale sia deputato a curare con carattere trasversale per tutti gli uffici del Ministero ed in raccordo con essi, la gestione dei servizi comuni concernenti l'utilizzazione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane, anche mediante l'utilizzazione e l'implementazione delle misure di innovazione amministrativa e tecnologica.

All'istituzione del Dipartimento, nel quale sono previste nove posizioni dirigenziali generali, fa fronte la soppressione di tutti i corrispondenti uffici del Ministero delle Infrastrutture e del Ministero dei Trasporti, dando con ciò piena attuazione alla previsione normativa per effetto della quale è stata disposta l'eliminazione delle duplicazioni organizzative.

In buona sostanza, sono confluiti nel nuovo Dipartimento le undici Direzioni Generali del preesistente Ministero delle Infrastrutture (D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254, articolo 1: Direzione Generale per la programmazione, Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, Direzione Generale per la regolazione, Direzione Generale per gli affari generali ed il personale, Direzione Generale per le politiche abitative, Direzione Generale per le infrastrutture stradali, Direzione Generale per le infrastrutture ferroviarie, portuali ed aeroportuali, Direzione Generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche, Direzione Generale per la sicurezza e la vigilanza sulle infrastrutture e la Direzione Generale per l'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo).

Al contempo, lo stesso articolo 3 disciplina le competenze attribuite in capo al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici nell'ambito del quale sono incardinate nove posizioni dirigenziali generali, conseguenti all'eliminazione di due strutture Dipartimentali e complessive dodici Direzioni Generali facenti capo al preesistente Ministero dei Trasporti (D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, articoli 5 e 6: Direzione Generale dei porti, Direzione Generale del trasporto marittimo, lacuale e fluviale, Direzione Generale del trasporto aereo, Direzione Generale per gli affari generali ed il personale, Direzione Generale per la programmazione e i progetti internazionali, Direzione Generale per i sistemi informativi, Direzione Generale per la motorizzazione, Direzione Generale per la sicurezza stradale, Direzione Generale



per il trasporto stradale, Direzione Generale per il trasporto ferroviario, Direzione Generale per il trasporto pubblico locale, Direzione Generale del trasporto intermodale).

**L'articolo 4** afferma l'operatività nell'ambito del Ministero degli organismi e delle istituzioni all'uopo previsti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge quali la Struttura Tecnica di Missione di cui all'articolo 163 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ed il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, cui competono le funzioni di cui all'art. 1 della legge n. 144 del 1999. Nella stessa norma di riferimento è previsto che con successivo decreto ministeriale siano definiti l'organizzazione, i compiti ed i compensi dei componenti del Nucleo, da nominarsi nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Il coordinatore del nucleo può essere nominato dal Ministro fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguata alle funzioni da svolgere avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate;

Sono individuati quali organismi operativi anche l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari, deputato a svolgere i compiti di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 188 del 2003, recante attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria, con particolare riferimento alla vigilanza sulla concorrenza nei mercati del trasporto ferroviario ed alla risoluzione del relativo contenzioso, al cui vertice e' preposto, nell'ambito della dotazione organica complessiva, un dirigente di livello dirigenziale generale nonché la Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie, chiamata a svolgere i compiti di cui all'articolo 18 del D.Lgs. n. 162 del 2007, recante attuazione delle Direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza ed allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, cui e' preposto, nell'ambito della dotazione organica complessiva, un dirigente di livello dirigenziale generale.

Sono, altresì, individuati quali Organismi operativi la Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica ed il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, deputati ad esercitare le funzioni di competenza, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.

Lo stesso articolo 4 prevede che nell'ambito del Ministero operino anche gli organismi collegiali individuati, ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il d.P.R. 14 maggio 2007, n. 93 e dalle altre disposizioni vigenti, nonché il Consiglio superiore dei lavori pubblici il quale esercita le funzioni di competenza secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n.204. Nelle more della riorganizzazione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici è determinata la dotazione delle posizioni di funzione dirigenziale presso lo stesso Consiglio, nel quadro della dotazione organica di



cui all'allegata Tabella A, rispettivamente in numero di sei posizioni dirigenziali generali, di cui una da attribuire ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del d.lgs n.165 del 2001, e venticinque posizioni dirigenziali non generali.

In seno agli articoli 5 e 6 sono, quindi, descritte analiticamente le funzioni attribuite ai Dipartimenti *de quibus*, unitamente alle attribuzioni proprie di tutti gli uffici dirigenziali generali nei quali sono articolati.

Nel dettaglio, l'articolo 5 prevede che il Dipartimento per gli affari generali ed il personale si articoli in nove Direzioni Generali di seguito indicate: del personale, degli affari generali e del bilancio; per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali; per l'edilizia statale e gli interventi speciali; per le politiche abitative; per le infrastrutture stradali; per la regolazione e i contratti pubblici; per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture; per le infrastrutture ferroviarie e per l'interoperabilità ferroviaria; per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche.

A tal riguardo e con specifico riferimento alla Direzione Generale per le infrastrutture ferroviarie e per l'interoperabilità ferroviaria, si rappresenta che l'istituzione della stessa, unitamente all'attribuzione delle relative funzione e competenze ad essa affidate, è stata effettuata in ossequio al combinato disposto di cui al D. Lgs. 10 agosto 2007, n. 162 recante attuazione delle Direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie nonché di cui al D.Lgs. 10 agosto 2007, n. 163 recante attuazione delle direttive 2004/50/CE che modifica le direttive 96/48/CE e 2001/16/CE relative all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo;

Gli Uffici dirigenziali generali sopra elencati, si articolano, a loro volta, in uffici di livello dirigenziale non generale che, in ossequio al principio di funzionalità ed efficienza affermato per effetto dell'articolo 4, comma 5, del D.Lgs. n. 300 del 1999, sono stati già numericamente indicati in capo a ciascuna struttura dirigenziale di livello generale e saranno individuati e definiti con successivo decreto ministeriale da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e) della legge n. 400 del 1988, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'allegato schema di regolamento.

L'articolo 6 istitutivo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici prevede che lo stesso sia articolato nelle nove Direzioni Generali che seguono: per la motorizzazione; per la sicurezza stradale; per il trasporto stradale e l'intermodalità; per il trasporto ferroviario; per il trasporto pubblico locale, per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne; per i porti; per gli aeroporti e il trasporto aereo; per i sistemi informativi e statistici.



Anche gli Uffici dirigenziali generali sopra indicati sono articolati in uffici di livello dirigenziale non generale che, in ossequio al principio di funzionalità ed efficienza affermato per effetto dell'articolo 4, comma 5, del D.Lgs. n. 300 del 1999, sono stati già numericamente indicati in capo a ciascuna struttura dirigenziale, di livello generale e saranno oggetto di apposita individuazione e definizione con successivo decreto ministeriale da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e) della legge n. 400 del 1988, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'esaminando schema di regolamento.

**L'articolo 7** individua le attribuzioni del Corpo delle Capitanerie di porto nell'ambito delle attribuzioni per lo stesso previste dal Codice della Navigazione e dalle altre leggi speciali. Il Corpo delle capitanerie di porto, in particolare, svolge le funzioni di competenza del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i servizi informativi e statistici, il quale esercita il relativo coordinamento funzionale tramite il Comando Generale, con particolare riguardo alla ricerca e soccorso in mare e nei laghi maggiori, organizzando e coordinando le relative attività di formazione, qualificazione ed addestramento; alla gestione operativa, a livello centrale, del sistema di controllo del traffico marittimo; all'esercizio delle competenze in materia di sicurezza della navigazione marittima, nelle inchieste sui sinistri marittimi e nelle indagini sulle cause e circostanze dei sinistri marittimi a navi da carico e passeggeri, ivi compreso il supporto organizzativo alla Commissione centrale d'indagine sui sinistri marittimi; ai rapporti con organismi nazionali ed internazionali per gli aspetti tecnici della sicurezza della navigazione marittima; al personale marittimo e relative qualifiche professionali; alla certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo; alla gestione del sistema informativo della gente di mare; al coordinamento delle attività, organizzazione e ispezioni relative ai servizi delle capitanerie di porto; alla predisposizione della normativa tecnica di settore ed, infine, alla vigilanza ed al controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali nei confronti di minacce.

E', altresì, disposto che il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera continui a svolgere gli ulteriori compiti previsti dalla normativa vigente secondo le direttive dei Ministri competenti, prevedendo l'impiego di personale in funzione di collegamento per gli aspetti connessi alle materie di competenza.

**L'articolo 8** identifica quali organi decentrati del Ministero i provveditorati interregionali per le opere pubbliche, di seguito individuati secondo gli ambiti territoriali e le sedi a fianco di ciascuno segnate:

a) Provveditorato interregionale Piemonte - Valle d'Aosta, con sede in Torino, articolato in quattro uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;



- b) Provveditorato interregionale Lombardia – Liguria, con sede in Milano e sede coordinata in Genova, articolato in sette uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;
- c) Provveditorato interregionale Veneto – Trentino - Alto Adige – Friuli – Venezia Giulia, con sede in Venezia e sedi coordinate in Trento e in Trieste, articolato in dodici uffici dirigenziali non dirigenziali, denominati uffici;
- d) Provveditorato interregionale Emilia Romagna – Marche, con sede in Bologna e sede coordinata in Ancona, articolato in sette uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;
- e) Provveditorato interregionale Toscana – Umbria, con sede in Firenze e sede coordinata in Perugia, articolato in otto uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;
- f) Provveditorato interregionale Lazio – Abruzzo – Sardegna, con sede in Roma e sedi coordinate in l’Aquila e in Cagliari, articolato in dodici uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;
- g) Provveditorato interregionale Campania - Molise, con sede in Napoli e sede coordinata in Campobasso, articolato in nove uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;
- h) Provveditorato interregionale Puglia – Basilicata, con sede in Bari e sede coordinata in Potenza, articolato in sette uffici dirigenziali non generali, denominati uffici;
- i) Provveditorato interregionale Calabria – Sicilia con sede in Palermo e sede coordinata in Catanzaro, articolato in nove uffici dirigenziali non generali, denominati uffici.

La stessa norma regolamentare di riferimento prevede che a ciascun Provveditorato interregionale sia preposto un dirigente di livello dirigenziale generale, denominato: “Provveditore per le opere pubbliche”.

Viene, contestualmente, fatta salva la facoltà, per i Provveditori per le opere pubbliche in argomento, di attribuire, nell’ambito dei titolari degli uffici dirigenziali non generali presso la sede interregionale coordinata allo stesso facenti capo, le funzioni vicarie relative al tale sede.

E’ altresì previsto che il Provveditore per le opere pubbliche per il Veneto – Trentino – Alto Adige e Friuli – Venezia Giulia svolga le funzioni di Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia in materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna con i relativi interventi, nonché le residuali attività di competenza statale in materia di demanio idrico ed opere idrauliche.

All’articolo 9 sono definite le competenze dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, ferme restando le competenze in materia infrastrutturale delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, i quali assicurano, in sede decentrata, l’esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all’articolo 42, lettere a), b), d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del decreto legislativo n.300 del 1999.

Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, il Provveditorato interregionale svolge, in particolare, le funzioni di



competenza con riguardo alle opere pubbliche di competenza del Ministero; all'attività di vigilanza sulle opere pubbliche finanziate dal Ministero e da altri Enti pubblici; all'attività di supporto su base convenzionale nella programmazione, progettazione ed esecuzione di opere anche di competenza di Amministrazioni non statali, anche ad ordinamento autonomo, economico e non, nonché di Enti ed organismi pubblici; ai compiti di supporto tecnico e logistico per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443; all'attività di competenza statale di supporto alla repressione dell'abusivismo edilizio; di supporto all'attività di vigilanza sull'Anas e sui gestori delle infrastrutture autostradali; al supporto per l'attività di gestione dei programmi di iniziativa comunitaria; all'attività di vigilanza per l'edilizia economica e popolare e, da ultimo, al supporto per le attività della Direzione generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture.

L'articolo 10, nel recare disposizioni in ordine all'Organizzazione dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, ne chiarisce l'ispirazione, data dalla necessità di conferire piena attuazione al criterio dell'efficiente dimensionamento delle strutture, tenendo conto della qualità e della quantità dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale interessato, nonché della dotazione organica complessiva.

Relativamente agli Uffici tecnici per le dighe - oggetto di apposito regime transitorio ai sensi del disposto di cui all'articolo 5, comma 3, del D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254 così come recepito in seno al DM 12 marzo 2008 n. 2636 - è fatto salvo l'incardinamento organico nell'ambito dei Provveditorati interregionali ed, al contempo, è affermata la rispondenza funzionale in capo alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche.

Presso ciascun provveditorato interregionale è istituito il Comitato tecnico amministrativo, costituito, per la durata di un triennio, con decreto ministeriale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dell'esaminando regolamento ed è così composto, nel rispetto del principio di equilibrio di genere:

- a) Provveditore interregionale con funzioni di Presidente;
- b) Dirigente degli Uffici di livello dirigenziale non generale;
- c) un Avvocato dello Stato designato dalle Avvocature distrettuali rientranti nella competenza territoriale del Provveditorato interregionale;
- d) un rappresentante della Ragioneria provinciale dello Stato;
- e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
- f) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
- g) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;



h) un rappresentante del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali;

i) un rappresentante del Ministero della giustizia;

j) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

k) un rappresentante del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare.

La disposizione anzidetta chiarisce che al Comitato in parola possono partecipare, in qualità di esperti per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato.

Con successivo decreto ministeriale saranno, poi, previste modalità uniformi di convocazione e deliberazione del Comitato, nonché i criteri di articolazione territoriale per assicurare il rispetto del principio di rappresentatività. Lo stesso decreto dovrà prevedere la possibilità di integrare la composizione del Comitato con ulteriori rappresentanti eventualmente necessari in ragione di specifiche esigenze dell'ambito territoriale interessato. Ai componenti del Comitato non sono corrisposte indennità, emolumenti o rimborsi spese.

*Ratione materiae*, il Comitato è competente a pronunciarsi in ordine alle seguenti fattispecie:

a) sui progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere attribuite alla competenza dei Provveditorati interregionali, da eseguire a cura dello Stato a totale suo carico, nonché sui progetti definitivi da eseguire da enti pubblici o da privati, quando siano finanziati dallo Stato per almeno il 50 per cento comunque per opere per le quali le disposizioni di legge richiedano il parere degli organi, consultivi del Ministero quando l'importo non ecceda i 25 milioni di euro;

b) sulle vertenze relative ai lavori attribuiti alla competenza dei Provveditorati interregionali per maggiori oneri o per esonero di penalità contrattuali e per somme non eccedenti i 50.000 euro;

c) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti, nonché sulle determinazioni di nuovi prezzi per opere di importi eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento;

d) sulle perizie di manutenzione annuali e pluriennali di importo eccedenti i limiti di competenza del procedimento ;

e) sulla concessione di proroghe superiori a trenta giorni dei termini contrattuali fissati per l'ultimazione dei lavori;

f) sugli affari di competenza degli organi locali dell'Amministrazione dello Stato e degli enti locali per le quali le disposizioni vigenti richiedano il parere del Comitato;

g) sugli affari per il quali il Provveditore interregionale ritenga opportuno richiedere il parere del Comitato.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà all'individuazione delle competenze degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche e all'adozione delle misure organizzative necessarie per l'attuazione di quanto

previsto al riguardo per effetto dello schema di regolamento in esame. Con il medesimo provvedimento sono definiti anche i compiti affidati ai predetti uffici decentrati.

Fino all'adozione del provvedimento ministeriale anzidetto le articolazioni periferiche del Ministero attualmente previste continuano ad assicurare lo svolgimento delle attività di competenza.

Ai sensi dell'**articolo 11** sono definite le articolazioni periferiche del Ministero, dipendenti funzionalmente dal Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i sistemi informativi e statistici e individuate in cinque direzioni generali territoriali corrispondenti alle circoscrizioni territoriali e le sedi a fianco di ciascuno segnate:

- a) Direzione generale territoriale del Nord-Ovest, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Piemonte - Valle d'Aosta, Lombardia - Liguria con sede in Milano, articolata in sedici uffici dirigenziali non generali;
- b) Direzione generale territoriale del Nord-Est, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli Venezia-Giulia, Emilia -Romagna, con sede in Venezia, articolata in dodici uffici dirigenziali non generali;
- c) Direzione generale territoriale del Centro-Nord e Sardegna, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Toscana - Umbria, Marche, Lazio e Sardegna con sede in Roma, articolata in dodici uffici dirigenziali non generali;
- d) Direzione generale territoriale del Centro-Sud, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Campania - Abruzzo, Molise e Sardegna con sede in Napoli, articolata in otto uffici dirigenziali non generali;
- e) Direzione generale territoriale del Sud e Sicilia, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Puglia - Basilicata, Calabria e Sicilia con sede in Bari, articolata in nove uffici dirigenziali non generali.

A ciascuna direzione generale territoriale e' preposto un dirigente di livello dirigenziale generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con funzioni di direzione e coordinamento delle attività.

In particolare, il direttore generale di ciascuna direzione generale territoriale :

- a) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo i principi di economicità, efficacia ed efficienza nonché di rispondenza del servizio al pubblico interesse;
- b) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno della direzione generale;
- c) persegue gli obiettivi conferiti annualmente con la direttiva ministeriale;



- d) svolge funzioni di coordinamento di bilancio in relazione alle risorse assegnate alla direzione e di controllo di gestione;
- e) promuove e mantiene le relazioni con gli Organi istituzionali, con le regioni, le province e gli enti locali, nonché le relazioni sindacali.

I dirigenti preposti alle direzioni generali territoriali rispondono al Capo del Dipartimento per i Trasporti Terrestri e la Navigazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi strategici ed istituzionali ad essi affidati.

**L'articolo 12** indica descrittivamente le funzioni di competenza delle direzioni generali in materia di omologazione dei veicoli a motore, loro rimorchi, componenti ed unità tecniche indipendenti; in materia di collaudi e revisione dei veicoli in circolazione; in materia di conducenti, con particolare riferimento al rilascio di patenti, certificati di abilitazione professionale; in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianto fisso di competenza statale; assolvono a compiti di supporto tecnico e amministrativo per la realizzazione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi; svolgono attività in materia di navigazione interna di competenza statale; attività in materia di immatricolazioni veicoli; circolazione e sicurezza stradale; rapporti istituzionali con le regioni, le province e con gli enti locali; funzioni di certificazione di qualità, ispezione e controllo tecnico; gestione del contenzioso nelle materie di competenza; coordinamento dell'interoperabilità dei sistemi di trasporto; espletamento del servizio di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; consulenza, assistenza, servizio, su base convenzionale, a pubbliche Amministrazioni ed enti pubblici anche ad ordinamento autonomo nelle materie di competenza; attività in materia di autotrasporto ed attività di formazione, aggiornamento e ricerca.

In seno **all'articolo 13** è disciplinata l'organizzazione delle direzioni generali territoriali la quale e' ispirata – stante la necessità di assicurare comunque l'idonea capillarità degli uffici deputati all'erogazione dei servizi all'utenza - al criterio della razionalizzazione delle strutture, tenendo conto della qualità e della quantità dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale interessato nonché alla dotazione organica complessiva.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà, poi, all'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano le direzioni generali territoriali e all'adozione delle misure organizzative necessarie per l'attuazione di quanto previsto dal presente regolamento. Con il medesimo provvedimento sono definiti anche i compiti affidati ai predetti uffici periferici. Fino all'adozione del decreto ministeriale anzidetto sono fatte salve le attuali articolazioni periferiche del Ministero allo scopo di assicurare e salvaguardare lo svolgimento delle attività di competenza.



**L'articolo 14**, che richiama quanto sinotticamente indicato in seno alla "Tabella A" facente parte integrante e sostanziale dello schema regolamentare *de quo*, disciplina la dotazione organica del personale del Ministero, mediante istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale e, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, del ruolo del personale dirigenziale del Ministero, all'uopo prevedendo il contingente di dirigenti di livello generale e di livello dirigenziale non generale assegnati agli uffici di diretta collaborazione.

**L'articolo 15**, in ossequio a quanto previsto ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 300 del 1999 e *ss.mm.ed ii.* dispone la verifica biennale dell'organizzazione del Ministero, allo scopo di accertarne la funzionalità e l'efficienza.

**L'articolo 16** dispone l'abrogazione espressa delle norme previgenti individuate nel decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n.254, nonché nel decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271 e, da ultimo, **l'articolo 17** richiama le disposizioni transitorie e finali.



## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Il provvedimento, in conformità a quanto disposto dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, determinando, di converso, significative economie di spesa.

In particolare, il regolamento *de quo* definisce direttamente gli assetti organizzativi ed il numero massimo delle strutture dirigenziali di primo livello, in modo da assicurare, fermi restando i conseguenti processi di riallocazione e mobilità del personale, che al termine del processo di riorganizzazione la somma dei limiti delle spese strumentali e di funzionamento, previsti rispettivamente per i Ministeri di Origine e per il Ministero di destinazione, sia ridotta almeno del 20%, così come stabilito dall'articolo 1, comma 16, del citato decreto legge n. 85.

Il precedente assetto organizzativo relativo ai distinti Dicasteri delle Infrastrutture e dei Trasporti, prevedeva, infatti, organici di dirigenti di prima fascia pari a complessive **53 unità**, di cui:

- n. **30** appartenenti al ruolo del Ministero delle Infrastrutture;
- n. **23** appartenenti al ruolo del Ministero dei Trasporti.

Con il presente regolamento tale valore numerico viene ridotto al valore complessivo di n. **47 unità**, di cui:

- n. **42** unità dirigenziali generali di funzione;
- n. **5** unità dirigenziali generali cui saranno attribuiti incarichi di studio e ricerca, consulenza ovvero con funzioni ispettive.

La riduzione degli uffici dirigenziali generali comporterà a regime un risparmio strutturale di spesa stimato in complessivi € 1.032.237,22 così determinato ed analiticamente riportato nell'unità **Tabella 1**:

- **costo unitario annuo lordo € 206.447,44 per n. 6 unità = 1.238.684,67**



Viene, contestualmente definito in **279** il numero massimo complessivo dei posti di **funzione dirigenziale di livello non generale**, la cui individuazione viene rinviata al successivo decreto ministeriale.

La riduzione degli uffici dirigenziali non generali comporterà a regime un risparmio strutturale di spesa stimato in complessivi € 2.580.617,69 così determinato ed analiticamente descritto in seno all'unità **Tabella 1**:

- **costo unitario annuo lordo € 83.245,73 per n. 31 unità = 2.580.617,69**

Anche relativamente a tale contingente di personale, viene realizzata una significativa riduzione delle unità di organico, tenuto conto che il numero complessivo dei dirigenti di seconda fascia relativi agli originari Dicasteri ammontava a **310 unità**, così ripartite:

- n. **175** afferenti ai ruoli del Ministero delle Infrastrutture;
- n. **135** afferenti ai ruoli del Ministero dei trasporti.

Le riduzioni complessive sopra indicate, che riguardano l'intera area del personale dei Ministeri unificati, sia dirigenziale che appartenente alle aree funzionali, determina una manovra complessiva finanziaria che potrà assicurare le economie di spesa richieste sia dal processo di accorpamento voluto dal legislatore del citato decreto legge n. 85/2008, sia per effetto dell'articolo 74 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

Nel dettaglio, in applicazione dell'articolo 1, comma 16, del decreto legge n. 85/2008 si assicura che le previsioni di bilancio 2009 saranno formulate in modo da garantire la riduzione del 20% della spesa complessiva strumentale e di funzionamento che insiste sul programma "Servizi ed affari generali per le Amministrazioni di competenza" del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, come risulta dall'unità **Tabella 2**.

La sopra indicata riduzione di spesa è stata possibile in ragione dell'avvenuta individuazione per omogeneità di funzioni delle attività facenti capo ai preesistenti Ministeri, anche mediante il raggruppamento per aree omogenee delle competenze istituzionali svolte, eliminando, in tal modo, duplicazioni di strutture e compiti, nonché disorganicità.

Il nuovo assetto, quindi, è informato a criteri di massima funzionalità nell'intento di consentire il coordinato ed integrato esercizio di tutte le funzioni.



In ossequio, peraltro, ai citati criteri di omogeneità e funzionalità, tutte le strutture esistenti nel soppresso Ministero delle Infrastrutture e nel Ministero dei Trasporti sono confluite nei nuovi Dipartimenti.

Per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 74, comma 1, lett. c) del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 si è provveduto ad operare la prescritta riduzione di spesa in ragione della quale è configurabile un risparmio di spesa a regime pari a € 37.471.261,68 su una spesa teorica attuale prevista, a Dicasteri accorpati, pari a € 374.596.805,42 come risulta dall'unità **Tabella 3**.

Per effetto della sopra descritta riduzione di spesa, pertanto, il complessivo costo a carico dell'amministrazione sarà pari a 337.125.543,74 €.

Con riguardo all'applicazione dell'articolo 74, comma 1, lett. b) del D.L. n. 112/2008 si segnala che è stata resa operativa l'ulteriore riduzione del 10% del personale addetto a compiti logistico – strumentali e di supporto.

In particolare, in relazione all'applicazione dell'articolo 1, comma 404, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) il totale degli addetti alle attività di supporto risultano essere 479 su 3227 presenti, pari ad una percentuale del 14,84%, presso il Ministero Infrastrutture e n. 802 addetti per 6429 presenti, pari ad una percentuale del 12,47%, relativamente al Ministero dei Trasporti.

Il complessivo contingente degli addetti alle funzioni di supporto risulta essere, pertanto, pari a 1281 a fronte di 9656 presenti, per una percentuale del 13,27% a Dicasteri accorpati.

Ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lett. b) del D.L. n. 112/2008 detto contingente sarà ridotto di un ulteriore 10%, in modo tale che le risorse umane *de quibus* siano complessivamente ridotte a 1153 addetti, riduzione, quest'ultima, corrispondente ad una percentuale pari all'11,94% dei presenti.

Le unità così recuperate pari a 128 saranno utilmente riallocate nelle strutture dirigenziali di primo livello a parziale copertura delle vacanze di organico registrate ed, al contempo, forniranno in avvenire supporto al fine di ridurre in modo corrispettivo la programmazione triennale delle assunzioni nell'arco temporale di riferimento nel quale andranno ad incidere.

Detto personale verrà riallocato presso le strutture ministeriali cui sono demandate altre funzioni istituzionali, riducendo, per l'effetto, i fabbisogni di personale delle strutture stesse.

A conclusione di quanto detto si riportano, di seguito, le singole voci analitiche relative al risparmio di spesa rinvenibile in ragione della puntuale applicazione delle vigenti disposizioni di legge e derivanti dalla attuazione degli interventi di razionalizzazione delle strutture organizzative per ciascuna misura, unitamente all'importo complessivo all'uopo riscontrato:




Art. 1, comma 16, D.L. n. 85/2008	€ 865.227,23
Art. 74, comma 1 lett. c), D.L. n. 112/2008 (riduzione dotazione organiche)	€ 37.471.261,68
Art. 74, comma 1 lett. a), D.L. n. 112/2008 (Dir. I fascia)	€ 1.238.684,67
Art. 74, comma 1 lett. a), D.L. n. 112/2008 (Dir. II fascia)	€ 2.580.617,69
<b>Totale risparmi</b>	<b>€ 42.155.791,27</b>

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze  
 Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per  
 gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468

*LB*  
*Dr*

Qualificazione evan'  positivo  
 copertura  positivo

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO  
*a* 

06 AGO, 2008



Capitolo	p.g.	Missione: Servizi Istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche Programma: Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza - Trasporti.				Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza - Infrastrutture.				Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza
			Stanziam. da legge di bilancio (a)	taglio ex comma 507 (b)	Riduzione 20% (c)	Disponibilità residua (d) = (a) - (b) - (c)	Stanziam. da legge di bilancio (a)	taglio ex comma 507 (b)	Riduzione 20% (c)	Disponibilità residua (d) = (a) - (b) - (c)	
1219		Spese per acquisto di beni e servizi	€ 387.908,00	€ 64.010,56	€ 66.778,49	€ 267.117,95	€ 3.593.597,00	€ 578.152,27	€ 603.088,95	€ 2.412.355,78	€ 669.868,43
1238		Spese per il funzionamento degli uffici decentrati e periferici									
	1	Missioni all'estero									
	2	Sopraluoghi tecnici									
	3	Missioni all'estero									
	4	Indennità di trasferimento									
	5	Spese per accertamenti sanitari, cure, ricoveri e protesti									
	6	Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale. Partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie									
	7	Spese per la copertura assicurativa a favore dei dipendenti incaricati della progettazione di opere pubbliche									
	8	Spese in gestione al Magistrato alle acque di Venezia per il funzionamento del centro sperimentale per modelli idraulici di Volhabozzo (Padova)									
	9	Spese, poste a carico del richiedente, per l'espletamento di istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi									
	10	Spese per lo svolgimento di concorsi									
	11	Funzionamento e manutenzione degli impianti di telecomunicazione									
	12										







1241	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto per il servizio automobilistico delle Amministrazioni Centrali dello Stato	€ 1.070.503,00	€ 172.209,57	€ 179.698,69	€ 718.634,74	€ 3.677.517,00	€ 595.033,45	€ 616.498,71	€ 2.455.986,84	€ 179.658,69
1245	Manutenzione ordinaria degli immobili	per memoria	per memoria	per memoria	per memoria	per memoria	per memoria	per memoria	per memoria	per memoria
1239	Reiscrizione residui passivi perenti	per memoria	per memoria	per memoria	per memoria	per memoria	per memoria	per memoria	per memoria	per memoria
80										
1223	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo	€ 13.659,00	€ 2.197,20	€ 2.292,34	€ 9.169,37	€ 83.920,00	€ 18.881,18	€ 13.407,76	€ 53.631,06	€ 15.700,11
1280										
1	Manutenzione									
2	Noleggio									
3	Reli									
4	Altri servizi									
80	Reiscrizione residui passivi perenti									
65	Reiscrizione residui passivi perenti relativi a manutenzione ordinaria e riparazioni									
TOTALI		€ 1.482.070,00	€ 238.417,42	€ 248.730,52	€ 994.922,06	€ 3.677.517,00	€ 595.033,45	€ 616.498,71	€ 2.455.986,84	€ 885.227,23

